



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Aprile 2026 –

SENTENZE.....	2
COMUNICAZIONE RICORSI.....	5



SENTENZE

<u>Malena c. Italia</u> Ricorso n. 34873/24 02/04/2026 Comitato Art. 6 CEDU Art.1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata a favore della ricorrente constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 9.600,00 Spese legali € 250,00	



	Misure individuali Esecuzione della decisione del tribunale nazionale	
<u>H.D. c. Italia</u> Ricorso n. 41645/23 09/04/2026 Camera (I Sezione) Art. 5 CEDU Art. 3 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Detenzione illegittima e condizioni di trattamento inumane e degradanti di minore straniero non accompagnato.	SEGNALAZIONI In relazione al rimedio risarcitorio ex art. 2043 c.c., la Corte ha ribadito che tale strumento può integrare un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 35 § 1 CEDU nei casi di privazione della libertà già cessata, in quanto idoneo a consentire l'accertamento dell'illegittimità della condotta e la conseguente tutela risarcitoria del pregiudizio subito. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha rilevato che il Governo non ha sollevato specificamente l'eccezione di mancato esaurimento con riferimento a tale rimedio né ne ha dimostrato in concreto l'effettiva rilevanza ai fini del caso. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la questione non incidesse sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'art. 35 § 1 CEDU.
	DECISIONE Violazione art. 5 CEDU La Corte ha richiamato, ai fini della ricostruzione dei principi generali in materia di privazione della libertà dei migranti, le sentenze rese nei casi <i>Khlaifia e altri c. Italia</i> [GC] (n. 16483/12, §§ 88-92 e 115-116, 15 dicembre 2016) e <i>J.A. e altri c. Italia</i> (n. 21329/18, §§ 79-83, 30 marzo 2023). In continuità con tali precedenti, ha rilevato che il diritto interno vietava tanto il respingimento quanto l'espulsione dei minori stranieri non accompagnati e che, nel caso di specie, il ricorrente era stato identificato quale minore non accompagnato e titolare di un permesso di soggiorno. Pertanto, la Corte ha concluso che la detenzione del ricorrente non potesse ritenersi giustificata, costituendo una violazione ai sensi dell'art. 5 § 1 lett. f) CEDU. Inoltre, considerando, da un lato, l'assenza di una base legale chiara e accessibile e, dall'altro, la mancata comunicazione al ricorrente delle ragioni della privazione della libertà, la Corte ha ritenuto che fossero integrate le violazioni dell'art. 5 §§ 1 e 2 CEDU. Infine, è stato rilevato come il controllo giurisdizionale previsto dall'ordinamento interno non soddisfacesse il requisito della "rapidità" richiesto dall'art. 5 § 4 CEDU, posto che il tribunale nazionale si era pronunciato solo quattro mesi dopo la proposizione del ricorso e quando il ricorrente era già stato trasferito in una struttura adeguata. Alla luce di tali conclusioni, la Corte ha ravvisato ulteriore violazione dell'art. 5 § 4 CEDU.	

	Violazione art. 3 CEDU La Corte ha evidenziato come il collocamento di minori stranieri non accompagnati in centri destinati ad adulti, specie in condizioni di promiscuità e stretto contatto con persone maggiorenni, presenti profili di particolare criticità alla luce della condizione di vulnerabilità propria dei minori e dell'esigenza di garantire il pieno rispetto della loro dignità personale. La Corte ha inoltre rilevato che, pur essendo i minori formalmente collocati in aree separate rispetto agli adulti, tale separazione risultava meramente apparente. Infine, considerando, da un lato, il sovraffollamento e le condizioni inadeguate del centro e, dall'altro, l'impossibilità per il ricorrente di lasciare la struttura, la Corte ha concluso che il ricorrente fosse stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU. Violazione art. 13 in combinato disposto con art. 3 CEDU Con riferimento, infine, all'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, la Corte ha osservato che, sebbene il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. fosse astrattamente esperibile, il significativo ritardo con cui lo stesso era stato esaminato dalle autorità giudiziarie nazionali ne aveva compromesso l'effettività in concreto, rendendolo inidoneo a garantire un tempestivo trasferimento del ricorrente presso una struttura adeguata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ravvisato altresì una violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 6.500,00 Spese legali € 4.000,00	



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Fekhri c. Italia e Tomasello c. Italia</u> Ricorsi nn. 11986/14, 12322/14 17/04/2026 Art. 6 CEDU	OGGETTO Eccessiva durata dei procedimenti penali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. La durata dei procedimenti era compatibile con il requisito del giudizio entro un “ <i>termine ragionevole</i> ”, ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione (v., <i>inter alia</i> , <i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, §§ 95-96 e 117-121, CEDU 2006-V; <i>Brus c. Belgio</i> , n. 18779/15, §§ 40-47, 14 settembre 2021; e <i>Mur c. Italia</i> , n. 6480/03, §§ 16-19, 26 maggio 2009)?	
<u>Ramadanova e altri c. Italia</u> Ricorso n. 37119/25 17/04/2026 Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Inadeguata tutela dei rapporti tra una madre e i suoi figli dopo il loro collocamento presso il padre e carenza di rimedi effettivi per far valere il diritto di visita della madre.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Vi è stata una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, a causa della revoca del diritto di visita della prima ricorrente (<i>Terna c. Italia</i> , n. 21052/18, §§ 60-62, 14 gennaio 2021, e <i>A.I. c. Italia</i> , n. 70896/17, §§ 86-89 e 99, 1° aprile 2021)? Nel valutare tale questione, le parti sono invitate a precisare quali misure siano state adottate sia dai tribunali nazionali sia dai servizi sociali per garantire l’attuazione del diritto di visita della prima ricorrente. 2. Vi è stata una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare sotto il profilo procedurale dell’art. 8 (<i>A.T. c. Italia</i> , n. 40910/19,	



	§§ 66-68, 24 giugno 2021), tenuto conto della presunta mancanza di diligenza delle autorità nazionali nell'esaminare le richieste della prima ricorrente nel corso del procedimento? 3. I ricorrenti disponevano, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, di rimedi interni effettivi mediante i quali avrebbero potuto sollevare le doglianze relative a una violazione dell'art. 8?	
<u>E.O.O. c. Italia</u> Ricorso n. 1359/25 29/04/2026 Art. 8 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Impossibilità di esercitare i diritti di contatto con il figlio, nonostante una sentenza imponesse la graduale ripresa dei contatti	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Si è verificata una violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione a causa della mancata attuazione dei suoi diritti di visita (cfr. <i>A.I. c. Italia</i>, n. 70896/17, §§ 86-89 e 99, 1 aprile 2021), tenuto conto in particolare del fatto che, nonostante la sentenza della Corte d'appello del 23 agosto 2023, i servizi sociali non hanno organizzato alcun incontro tra il ricorrente e suo figlio (cfr. <i>A e altri c. Italia</i>, n. 17791/22, § 103, 7 settembre 2023, e <i>Terna c. Italia</i>, n. 21052/18, §§ 67 e 72, 14 gennaio 2021)? 2. Il ricorrente disponeva, come richiesto dall'art. 13 della Convenzione, di rimedi interni efficaci attraverso i quali avrebbe potuto sollevare le sue doglianze ai sensi dell'art. 8?	